

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3279}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALZAMO, ANDÒ, CAMBER, COLUCCI, MORONI, TIRABOSCHI

Presentata il 21 ottobre 1988

Norme per l'istituzione di case da gioco
sul territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa italiana, improntata a criteri assai restrittivi per quanto riguarda il gioco d'azzardo, ha consentito, tuttavia, sulla scorta di alcuni regi decreti legge (2 marzo 1933, n. 201, 16 luglio 1936, n. 1404, 22 dicembre 1927, n. 2448) l'istituzione di tre case da gioco, in deroga al principio generale.

Tali autorizzazioni muovevano da una esigenza propria dell'epoca, legata alla realizzazione di opere pubbliche di particolare urgenza nelle località prescelte con l'uso degli utili di gestione. In tempi più recenti, con decreto 3 aprile 1946, il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta istituiva in Saint-Vincent una quarta casa da gioco, invadendo palesemente la peculiare competenza dello

Stato in materia penale. Queste deroghe, ancorché suffragate da motivi di carattere contingente, non possono, tuttavia, rimanere casi isolati, né costituire privilegio o monopolio; proprio perché in un momento come quello attuale più segnatamente si sente il bisogno, da parte delle amministrazioni decentrate, di risanare i propri bilanci con proventi di carattere fiscale. La recente disciplina finanziaria, infatti, prevede proprio l'attribuzione di nuova capacità impositiva agli enti locali.

Il fenomeno del gioco d'azzardo alligna in molti strati della popolazione ed il più delle volte in regime di clandestinità, andando ad alimentare giri d'affari vorticosi che sfuggono ad ogni controllo.

Sono di tutta evidenza i casi del cosiddetto totonero e del lotto clandestino,

circa i quali è facile indovinare quali siano le associazioni a delinquere che ne traggono profitto.

Si rende necessario quindi, sull'esempio dei paesi europei nostri confinanti, regolamentare il gioco d'azzardo, non sottovalutando, altresì, quali possano essere i vantaggi che il fisco in primo luogo può trarre da una normativa siffatta.

Il problema va esaminato anche sotto l'aspetto della concorrenza con gli altri paesi sopra menzionati, per quanto attiene al flusso emorragico dei capitali che prendono la via dei *casinò* europei ed assume connotazioni ancor più rilevanti se si mette in relazione all'esigenza di tutelare i livelli turistici del nostro Paese.

La dotazione di attrezzature per il gioco regolamentato e sottratto ad inguenze delinquenziali costituisce, fra l'altro, motivo di attrazione, soprattutto per quei centri che oggi subiscono, pesantemente, la concorrenza estera.

Il progetto di legge che si intende presentare, nel rispetto dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, demanda alla regione il compito di rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio e la gestione dei *casinò*, disponendo che l'ente in parola possa esercitare una distribu-

zione dei proventi a beneficio delle località del territorio, secondo valutazioni di necessità. Per conseguire poi una ottimizzazione delle strutture, incentivando maggiormente il flusso turistico, è data facoltà ad ogni regione d'autorizzare l'apertura di una casa da gioco, ovvero di ubicarne la sede in due diversi comuni, consentendo l'esercizio di gestione ad alternanza stagionale, come ad esempio, in Lombardia ove, sulla base delle richieste già avanzate, S. Pellegrino Terme (Bergamo) potrebbe svolgere la sua attività nei mesi invernali e Gardone Riviera (Brescia) in quelli estivi.

Si è anche pensato di demandare al presidente della giunta regionale l'emanazione del regolamento che disciplini l'attività ludica delle case, stabilendo, altresì, la possibilità di revoca dell'autorizzazione in caso di violazione del regolamento predetto e della normativa afferente all'ordine ed alla pubblica morale.

È negli auspici dei proponenti che l'approvazione della presente proposta di legge, in sintonia con quanto espresso nella sentenza n. 152 del 1985 della Corte Costituzionale, sia rapida e costituisca strumento di meditata ristrutturazione in una materia che il legislatore ha per anni, omissivamente, ignorato.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà ad ogni regione, anche a quelle sul cui territorio già esiste una casa da gioco, di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco.

2. L'autorizzazione all'istituzione della casa da gioco può essere concessa anche a due comuni insieme nella stessa regione con criterio di alternanza stagionale e con limitazione periodica, quindi, all'uno o all'altro comune.

ART. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 deve essere richiesta al presidente della giunta regionale con deliberazione del consiglio comunale, adottata a maggioranza assoluta, dai comuni interessati. L'esame delle singole richieste verrà effettuato dalla giunta regionale. La scelta della località dove ubicare la casa da gioco, dovrà essere fatta dando priorità a quei comuni che presentino caratteristiche turistico-climatiche rilevanti ed abbiano disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a casa da gioco.

ART. 3.

1. L'autorizzazione è data con decreto del presidente della giunta regionale, ha durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

ART. 4.

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari comuni per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

2. Il regolamento deve contenere disposizioni atte a consentire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della stessa da parte dei competenti organi, le norme per l'accesso alla casa da gioco, il divieto di frequentarla da parte dei minorenni, delle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del gioco, delle persone residenti del comune in cui la stessa ha sede, nonché da parte dei funzionari dello Stato, della regione, degli enti pubblici e dei militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della provincia in cui è ubicata la casa da gioco.

3. Il predetto regolamento deve altresì contenere tutte quelle altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 5.

1. I proventi della gestione sono così ripartiti:

a) il 60 per cento al comune ove ha sede la casa da gioco, con obbligo per la competente amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate; tale percentuale viene divisa in parti uguali tra i due comuni ove si determinino le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) il 40 per cento alla regione, perché ne destini l'importo alla promozione turistica sul territorio della regione stessa.

2. Il versamento della quota di cui alla lettera *b*) viene effettuato dal comune concessionario, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo. In caso di ritardo è dovuta la soprattassa nella misura del 10 per cento.

ART. 6.

1. Il presidente della giunta regionale, in caso di infrazioni alla presente legge od al regolamento relativo alle norme impartite per l'autorizzazione concessa, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

ART. 7.

1. Le case da gioco in esercizio attualmente debbono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformarsi alla nuova disciplina.

ART. 8.

1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al numero 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.